II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1994

che fissa modalità di applicazione della direttiva 90/425/CEE del Consiglio per quanto riguarda il prelievo di campioni ai fini del controllo veterinario nel luogo di destinazione

(94/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che l'autorità competente dello Stato membro può, nei luoghi di destinazione degli animali o dei prodotti, verificare tramite controlli veterinari a campione non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3 della direttiva 90/425/CEE e in tale occasione può procedere a prelievi di campioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva ;

considerando che, ai fini di una corretta esecuzione dei controlli a destinazione e per ovviare a conseguenti difficoltà negli scambi intracomunitari, è opportuno, fissare modalità di applicazione per il prelievo di campioni, salvaguardando gli interessi delle parti interessate ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Quando procede al prelievo di campioni per gli animali oggetto di scambi intracomunitari, l'autorità competente del luogo di destinazione deve rispettare le norme previste agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. Nell'ambito dei controlli veterinari effettuati a campione e in modo non discriminatorio, i campioni devono essere prelevati il più presto possibile e, comunque entro il termine di due giorni lavorativi dalla data dell'arrivo degli animali nel luogo di destinazione indicato sul certificato o documento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 90/425/CEE.

2. Il termine di due giorni lavorativi non si applica nel caso di controlli effettuati dall'autorità competente sulla base di elementi informativi che le consentano di presumere l'esistenza di un'infrazione.

3. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, nel caso in cui il destinatario sia un intermediario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iii, della direttiva 90/425/CEE che procede alla ridistribuzione degli animali, si applica un nuovo termine di due giorni dall'arrivo degli animali sul successivo luogo di destinazione nazionale.

Articolo 3

1. I campioni devono essere prelevati in due esemplari o in quantitativo sufficiente a fornire almeno due aliquote per la prova.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

2. Il primo campione o la prima aliquota deve essere esaminata in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente per la malattia in questione.

3. Il secondo campione o la seconda aliquota o le eventuali ulteriori aliquote sono chiaramente identificate e conservate in condizioni adeguate per almeno un mese, sotto il controllo dell'autorità competente.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione